

# Frontalieri in Svizzera con nuovo regime fiscale

In Gazzetta Ufficiale la legge di ratifica del nuovo Accordo del 23 dicembre del 2020, destinato a trovare applicazione dal 2024



/ Gianluca ODETTO

Sabato, 1 luglio 2023



Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale di ieri della L. 13 giugno 2023 n. **83** si conclude l'iter di approvazione del nuovo Accordo tra l'Italia e la Svizzera sui **lavoratori frontalieri**, fatto a Roma il 23 dicembre 2020 e destinato a sostituire l'Accordo del 1974 che da cinquant'anni regola la materia.

Attualmente, il sistema è congegnato in modo tale per cui i frontalieri italiani che risiedono nella fascia di confine vedono il proprio reddito di lavoro dipendente tassato in modo **esclusivo** in Svizzera; i frontalieri italiani che risiedono in Comuni che distano **oltre 20 km** dal confine sono, invece, tassati sia in Svizzera, sia in Italia, con diritto alla franchigia di 7.500 euro e credito in Italia per le imposte pagate in Svizzera.

In pratica, per il residente in Como che lavora in una banca di Chiasso l'Italia non può vantare alcuna pretesa impositiva; se, però, nella stessa banca lavora un frontaliere che risiede a Monza, il reddito è tassato in Italia, con scomputo delle imposte svizzere.

Questo sistema è destinato a cambiare in modo significativo, prevedendosi, sempre limitatamente ai frontalieri che risiedono nella **fascia di confine**, un sistema di **tassazione concorrente** tra i due Stati, con un limite dell'**80%** all'imposta che risulterebbe ordinariamente dovuta nello Stato in cui viene svolta l'attività (rovesciando l'esempio sopra svolto, a norma dell'art. 8 della legge di ratifica l'IRPEF e le addizionali locali sui redditi dei frontalieri svizzeri che lavorano in Italia sono ridotte del 20%).

La stessa legge di ratifica prevede, altresì, disposizioni di carattere meramente **interno** legate alla tassazione dei frontalieri: ad esempio, l'art. 4 innalza da 7.500 euro a 10.000 euro la franchigia; in assenza di limitazioni espresse da parte del testo di legge, ciò dovrebbe valere non solo nei rapporti con la Svizzera, ma anche per i frontalieri italiani che lavorano in Stati per cui le rispettive Convenzioni con l'Italia prevedono forme di tassazione concorrente (ad esempio, il Trattato con San Marino) o esclusiva in Italia (ad esempio, le Convenzioni con la Francia e con l'Austria).

Le regole sin qui sintetizzate operano solo per i "**nuovi**" frontalieri: in virtù del regime transitorio previsto dall'**art. 9** dell'Accordo del 23 dicembre 2020, restano imponibili solamente in Svizzera i redditi dei frontalieri italiani che svolgono, alla data di entrata in vigore dell'Accordo o tra il 31 dicembre 2018 e la data di entrata in vigore dell'Accordo, attività di lavoro dipendente nell'area di frontiera svizzera (pur se i due Stati hanno convenuto di reprimere i fenomeni di abuso di tale disposizione di favore).

Il nuovo Accordo entra in vigore, a norma del suo art. 8, alla data di ricezione dell'ultima delle notifiche con i quali Italia e Svizzera si danno reciprocamente atto della conclusione dei rispettivi iter di ratifica, e si applica dal 1° gennaio dell'anno civile successivo a quello di entrata in vigore (realisticamente, si tratta del **1° gennaio 2024**); anche l'innalzamento a 10.000 euro della franchigia interna segue la stessa tempistica.

L'iter dei rapporti tra i due Stati è, però destinato a ripartire. Nell'**art. 12** della legge di ratifica è, infatti, presente la clausola, introdotta nel corso dell'iter parlamentare, che mira a salvaguardare lo **smart working**, prevedendo che il lavoro svolto in questa modalità nel proprio Stato di residenza, sino al 40% del tempo di lavoro complessivo, non faccia perdere lo status di frontaliere e i relativi benefici (i quali, fatte salve alcune eccezioni, sono invece vincolati al fatto che la persona attraversi quotidianamente la frontiera e altrettanto quotidianamente faccia ritorno al proprio domicilio).

Il problema è che questa salvaguardia è **scaduta il 30 giugno 2023**, non essendo state recepite nel corso dell'iter parlamentare alcune proposte di modifica tese a spostare in avanti la data.

I due Stati dovranno, quindi, addivenire a un Accordo a regime sullo *smart working*, a norma del punto 3 del Protocollo aggiuntivo all'Accordo del 23 dicembre 2020 (in teoria, lo stesso Protocollo ammette che si possa operare anche per il tramite di procedura amichevole, ma la soluzione non è praticabile a livello di massa).

È ragionevole ritenere che questo nuovo Accordo replichi le condizioni della norma transitoria, con il limite del **40%** (di fatto, consentendo che per due giorni su cinque della settimana il lavoro possa essere svolto da casa).

---

### *Svizzera presto fuori dalla black list italiana*

---

L'ultima "appendice" che lascia la legge di ratifica è rappresentata dall'**eliminazione** della Svizzera dalla **black list** delle persone fisiche contenuta nel DM **4 maggio 1999**, con benefici indiretti anche (probabilmente soprattutto) in tema di regime sanzionatorio per le violazioni in tema di monitoraggio fiscale da parte dei residenti italiani.

Si procederà, per espressa disposizione di legge, con decreto ministeriale, la cui efficacia decorre dal periodo d'imposta successivo a quello della sua prossima pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, e quindi presumibilmente anche in questo caso dal 2024.